

Regolamento interno n.1/2025 – Sedi Regionali

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del Consiglio Direttivo della ILL Foundation in data 14 07 2025

Art.1 – Oggetto e fondamento statutario

1. Il presente regolamento disciplina **requisiti, obblighi e modalità operative** per l'istituzione, il finanziamento e la gestione delle Sedi Regionali della Fondazione, ai sensi dell'**art.2.2** dello Statuto (potere del Consiglio Direttivo di istituire «unità locali, comunque denominate»).
2. L'adozione rientra nella competenza regolamentare del Consiglio Direttivo (CD) ex **art.27.2, lett.h)** dello Statuto.

Art.2 – Definizioni

a. Promotori delle Sedi Regionali – almeno **uno massimo 7** Partecipanti che presentano congiuntamente l'istanza di apertura di una sede.

b. Partecipanti originari – le persone fisiche indicate nell'atto RUNTS prot.2031882 In virtù della loro qualità costitutiva **sono esonerate da ogni contributo economico relativo alla costituzione della sede regionale** (art.4-bis).

c. Presidente di Sede (obbligatorio) – rappresentante territoriale nominato dal CD; può operare **da solo** come unico referente regionale oppure insieme a un Consiglio Direttivo Regionale (CDR) facoltativo.

d. Consiglio Direttivo Regionale – CDR (facoltativo) – organo locale composto da **0–6** ulteriori Partecipanti oltre al Presidente di Sede; può includere il Responsabile Regionale (se nominato) e, su loro richiesta, uno o più Partecipanti originari.

e. Contributo Costitutivo di Sede (rinnovabile ad ogni cambio di struttura operativa completa) – versamento **una tantum** di importo **non inferiore a €800,00** complessivi, a carico dei soggetti che compongono gli organi locali (Presidente e, se esistente, membri del CDR) **con esclusione dei Partecipanti originari**.

Art.3 – Requisiti dei Promotori di Sede Regionale

1. Ogni Promotore deve:
 - a. essere Partecipante in regola con gli obblighi statuari (artt.15-16);
 - b. possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i Consiglieri (art.28.3-28.4);
 - c. impegnarsi, insieme agli altri Promotori, a garantire il versamento del Contributo Costitutivo di Sede (art.4).
2. Se tra i Promotori figurano Partecipanti originari, costoro sono esonerati dal contributo economico; l'ammontare rimanente è suddiviso fra gli altri promotori che andranno a ricoprire la carica di Presidente di Sede e gli eventuali membri del CDR.

Art.4 – Contributo Costitutivo di Sede

1. Il Contributo Costitutivo di Sede (minimo €800,00) è versato *una tantum* sul conto unico della Fondazione con causale «Costituzione Sede Regionale ____» entro 30giorni dalla delibera di istituzione.
2. Se non viene costituito il CDR, l'intero contributo grava sul Presidente di Sede (salvo sia Partecipante originario); se il CDR è istituito, il contributo è ripartito fra tutti i suoi componenti, esclusi i Partecipanti originari.

Art.4-bis – Esonero dal versamento

1. **Partecipanti originari** sono esonerati dal Contributo Costitutivo di Sede e da eventuali quote addizionali relative alla sede.
2. L'esonero non li dispensa dagli altri doveri statutari.

Art.5 – Istanza di costituzione

L'istanza, sottoscritta dai Promotori, deve contenere:

1. **Dossier territoriale** (sede proposta, delimitazione geografica, analisi del bisogno locale);
2. **Programma triennale di attività** coerente con le finalità statutarie;
3. **Piano economico-finanziario** fondato su risorse personali e/o sponsorizzazioni canalizzate sul conto unico (art.16 Statuto);
4. Indicazione del **Presidente di Sede** obbligatorio e, se la sede lo desidera, elenco dei componenti del CDR facoltativo.

Art.6 – Delibera del Consiglio Direttivo

1. Il CD delibera l'istituzione della sede con le maggioranze di cui agli artt.31-32 Statuto.
2. Se l'apertura o l'attività della Sede Regionale comporta impegno $\geq$ €10000 o natura strategica, è necessario il **parere vincolante del Consiglio di Indirizzo** (art.32.4).

Art.7 – Flussi finanziari

1. Tutti i proventi della sede transitano sul conto corrente della Fondazione; la causale indica la sede.
2. La Fondazione **trattiene il 20%** dei proventi per costi generali; l'80% è destinato al centro di costo regionale per attività rendicontate regolarmente.

Art.8 – Attività minime

Ogni esercizio la sede deve realizzare almeno:

- 1 meeting tecnico-scientifico (convegno,workshop, longevity day) annuale

- 1 evento di comunità (attività di diffusione sociale, ricerca territoriale, attività di ricerca fondi etc) annuale
- partecipazione con **≥ 2 delegati** al Congresso Nazionale eventualmente organizzato

Art.9 – Organi locali

1. **Presidente di Sede** – obbligatorio, mandato triennale; rappresentanza territoriale; funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione.
2. **CDR (facoltativo)** – se costituito, è composto da 0-6 membri aggiuntivi; assume funzioni di indirizzo strategico e supporto operativo. Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborsi documentati e approvati centralmente .

Art.10 – Rendicontazione e controlli

1. Il Presidente di Sede trasmette report semestrale, budget previsionale (entro 30 novembre) e bilancio consuntivo (entro 31 marzo).
2. Il CD e l'Organo di Controllo possono disporre verifiche in loco.

Art.11 – Durata e revoca

1. L'autorizzazione è annuale; si rinnova salvo diversa delibera del CD.
2. Il CD può revocare la sede per gravi inadempienze; in tal caso il Presidente nazionale assume la gestione ad interim.

Art.12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e sostituisce ogni disciplina precedente.

15 07 2025

Il Presidente
Gianfranco Vettorello
